

Appendice 4

Damiano Spera [*Il danno differenziale, le Tabelle milanesi 2013 e danno non patrimoniale in Officina e Diritto*, Milano, Giuffrè Editore, 2013]. La giurisprudenza (di merito e di legittimità) ha riconosciuto l'esistenza del "danno biologico differenziale" di tipo "quantitativo" per i seguenti motivi:

- diversi sono gli ambiti applicativi delle norme: quelle sulla responsabilità civile si applicano in via generale ai fatti illeciti, invece l'art. 13 citato prevede la definizione del danno biologico solo "in via sperimentale" ed ai soli "fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Questi dati letterali dimostrano che la prospettiva applicativa, esplicitata dallo stesso art. 13 d.lgs 38/2000, non è quella di definire in via generale e omnicomprensiva tutti gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di determinarli agli specifici e limitati fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali [così Tribunale Monza, sentenza n. 1828/2005, pubblicata in Altalex];
- diversi sono i concetti giuridici di indennizzo e risarcimento ed, infatti, l'indennizzo è indipendente dal fatto illecito e viene corrisposto anche in mancanza di un soggetto responsabile diverso dal danneggiato [nelle ipotesi in cui l'infortunio sia da ascrivere a colpa esclusiva di quest'ultimo];
- diversa è la natura delle erogazioni, atteso che l'indennizzo corrisposto dall'Inail si concretizza in una rendita che cessa con la morte dell'infortunato e, al contrario del risarcimento del danno, non viene trasmessa *iure successionis*;
- diverse sono le finalità dei due istituti, atteso che quello che fa capo all'Inail ha evidente finalità sociale in quanto mira a garantire all'assicurato continuità nella sussistenza di mezzi adeguati alle esigenze di vita [ex art. 38 Cost.], mentre il risarcimento si fonda sulla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo alla propria integrità biologica [ex art. 32 Cost.] [v. Tribunale Roma, sentenza n. 24271/2008];
- l'opposta tesi comporterebbe molteplici disparità di trattamento tra chi, subendo un danno biologico permanente in misura inferiore al 6%, sarebbe interamente risarcito e chi, invece, con un danno biologico in misura superiore, sarebbe solamente indennizzato dall'Inail; ed, inoltre, il danneggiato-lavoratore sarebbe solo indennizzato mentre, per lo stesso danno alla salute, il danneggiato-non lavoratore sarebbe integralmente risarcito [...].

Sempre secondo l'Autore è possibile individuare tre diversi orientamenti giurisprudenziali:

1. Il primo orientamento prende le mosse dal citato art. 10 D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui il "danno differenziale" spettante all'infortunato deriva dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'Inail, al fine di evitare un'ingiustificata attribuzione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno sia le indennità [v. Tribunale Bolzano, Sez. Distaccata di Silandro, sentenza n. 2/2012; Tribunale Reggio Emilia, sentenza n. 330/2011; Tribunale Montepulciano, sentenza n. 149/2009; Cass., sentenza n. 10035/2004].

2. Un secondo orientamento, prendendo le mosse dalla nuova Tabella milanese di liquidazione del danno, aderisce invece alla tesi dello scorporo, ma solo tra danno patrimoniale e non patrimoniale: “La nuova tabella milanese muove dal presupposto che i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute debbano prevedere valori monetari che siano riconducibili a quelli già riconosciuti precedentemente, sia a titolo di danno biologico che di danno morale, da liquidarsi dal giudice complessivamente, all’esito di una unitaria personalizzazione del danno accertato...Il recente intervento delle Sezioni Unite, che ha ridisegnato la nozione di danno alla persona come omnicomprensiva ed ha riportato il sistema risarcitorio alla sua originale bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, impone all’interprete la questione dell’omogeneità – ai fini della surroga Inail e della liquidazione al danneggiato del c.d. danno differenziale – tra il danno biologico ristorato dal sistema previdenziale con criteri standardizzati ed il danno biologico liquidato civilisticamente in maniera “personalizzata” ... ritiene questo Tribunale che la soluzione positiva alla questione sia imposta dallo stesso intervento del Giudice nomofilattico, che preclude ogni possibilità di scomposizione del danno alla persona in poste distintamente risarcibili, onde non ricorrere in duplicazioni risarcitorie, e che, chiaramente, delinea una nozione anche ontologicamente unitaria del danno biologico, “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”. Non può dunque il giudice scorporare all’interno del danno non patrimoniale riconosciuto, pena la violazione di questi principi (e neppure ai soli fini della surroga Inail), la quota relativa al danno biologico “standard” da quella relativa ad ulteriori componenti non valutate dall’Inail ai fini indennitari ... Non è neppure accettabile la tesi secondo cui “la surroga Inail, a sua volta, sarebbe esercitabile solo entro il danno biologico c.d. ‘statico’ o ‘puro’, mentre l’ente nulla avrebbe diritto ad ottenere sul quantum riconosciuto a titolo di danno biologico ‘dinamico’ e personalizzato e sull’intero [e ancora una volta distinto] danno morale”... In definitiva, il giudice – una volta liquidato il danno non patrimoniale civilisticamente risarcibile e conseguente alla lesione del bene salute – non può fare altro che raffrontare tale importo, senza ulteriori e non più consentiti distinguo, con il quantum erogato dall’ente a titolo di danno biologico, accogliendo la domanda di surroga per l’intero relativo ammontare [nei limiti dell’importo risarcitorio liquidato] e riconoscendo in capo al danneggiato il diritto al risarcimento dell’importo differenziale ... Si potrebbe sostenere che l’Inail possa agire in surroga per tutti gli importi unitariamente liquidati al danneggiato, in tal modo si riconsentirebbe all’Inail di rivalersi per l’intero [sempre, ovviamente, nei limiti del quantum civilisticamente liquidato a titolo complessivamente patrimoniale e non patrimoniale] senza distinguere tra somma e/o quota di rendita erogata per danno biologico e somma e/o quota di rendita erogata per le conseguenze patrimoniali dell’infortunio, consentendo all’ente [in caso di maggior indennizzo erogato a titolo patrimoniale], di rivalersi integralmente erodendo così una quota dell’importo risarcitorio spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale. Questo giudice ritiene inaccettabile una simile soluzione... Tanto la lettura costituzionalmente orientata

dell'art. 2059 cc [che consente il completo ristoro del danno, necessariamente personalizzato conseguente alla lesione del bene salute] quanto la ricostruita netta bipolarità del sistema del danno alla persona [che impone la *reductio ad unum* del danno non patrimoniale, ma impedisce ogni fungibilità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale] escludono che il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale [differenziale] possa essere in qualche modo compresso dalle ragioni creditorie dell'ente assicuratore relative al costo sopportato per le conseguenze patrimoniali del sinistro. Qualora tale costo sia superiore all'importo civilisticamente liquidato a titolo di danno patrimoniale, solo questa eccedenza non potrà che restare a carico dell'Inail, che l'ha sostenuta, per le finalità previdenziali proprie dell'ente ... in attuazione dell'art. 38 Cost." [Tribunale Milano, sentenza n. 7515/2009].

3. Un terzo orientamento, infine, ritiene si debba continuare ad applicare "in sede di surroga il criterio della necessaria scomposizione delle voci risarcitorie da comparare... Quindi se l'Inail continua a non erogare certe voci di danno, il danno non patrimoniale sarà anche da ritenersi categoria unitaria, ma sta di fatto che in sede di surroga l'istituto potrà ripetere soltanto quella parte delle sue erogazioni che, al contempo, costituiscono anche danno civilmente risarcibile, e ciò attraverso la comparazione tra erogazioni effettuate e danno civilmente risarcibile, scomposti per singole voci omogenee, una per una. Appare quindi semplicemente errata la tesi ... secondo cui l'effettuata *reductio ad unum* del danno non patrimoniale da parte delle SS.UU. avrebbe comportato l'assorbimento del danno morale nel danno biologico e conseguente superamento della tesi del danno morale come danno complementare e quindi come voce non surrogabile ... Il danno biologico, invero, anche se parametrato secondo tale dizione normativa, resta pur sempre liquidato dall'istituto in modo rigido ed eguale per tutti gli infortunati [a parità di menomazione], non risultato affatto che l'istituto proceda poi caso per caso ad una ulteriore valutazione personalizzata del danno biologico spettante al singolo infortunato sulla base di specifici e concreti profili di compromissione della sua vita di relazione ... Deriva che in sede di surroga l'istituto non può sostenere che il danno biologico riconosciuto all'infortunato comprenda anche i profili di personalizzazione così come si riconoscono, previa apposita allegazione ed istruttoria, in sede civile, rimanendo in tal modo una ineliminabile differenza strutturale tra le due nozioni previdenziale e civilistica di danno biologico. Pertanto, quando se ne sia dimostrata la spettanza, il danno biologico personalizzato continua a rimanere attratto nell'area del danno complementare" [Tribunale Genova, sentenza n. 2116/2009].